

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1876

scopo vero dell'istruzione emanata nel 1863 e modificata nel 1872.

Vengo alla seconda domanda dell'onorevole Orlandi; il quale, notando come secondo l'articolo 3 della legge sulla leva di mare, per far parte di questa leva si debbono avere 12 mesi di navigazione, compiuti dopo il 15° anno d'età, osservò che questo articolo applicato ai giovani che studiano per divenire capitani mercantili, è cagione di qualche inconveniente; infatti siccome questi studi durerebbero 5 anni, così o sono obbligati d'interromperli per fare questa navigazione, oppure se fanno gli studi nei cinque anni che precedono la chiamata in leva, essi finiscono per cadere nella leva di terra.

La legge del 1861 non prescriveva in modo esclusivo che si facesse un dato tempo di navigazione dopo il 15° anno; secondo quella legge bastava che gli iscritti avessero 24 mesi di navigazione, qualunque fosse l'età in cui l'avessero acquistata, purchè fatta regolarmente cioè dopo che si erano iscritti alla gente di mare. Quando si rifece la legge sulla leva di mare fu notato che qualcuno si dedicava alla navigazione in tenera età, e poi abbandonava questo mestiere e si metteva in un altro di terra. Malgrado ciò costui cadeva nella leva di mare, senza avere alcuna attitudine alla vita marinaresca; e per ovviare a questo sconcio si è stabilito che per essere iscritti nella leva di mare si dovesse avere un dato numero di mesi di navigazione fatta dopo l'età di 15 anni.

Capisco che questa innovazione possa avere degli inconvenienti per qualcuno fra quelli che si dedicano alla carriera di capitano marittimo, nella condizione esposta dall'onorevole Orlandi, ma, oltrechè simili casi sono rari assai, non si potrebbe rimediare che con un articolo di legge. Però siccome si stanno al Ministero studiando le modificazioni che conviene arrecare alla legge sulla leva di mare, prometto di tener conto dei desiderii espressi dallo stesso onorevole deputato.

ORLANDI. Risponderò poche parole a quanto ha detto l'onorevole ministro.

Prima di tutto debbo fargli osservare che gli inconvenienti da me lamentati si riferiscono a giovani che erano immatricolati da molto tempo nella gente di mare, e non erano stati immatricolati soltanto dopo il 15° anno.

Sono perfettamente d'accordo che riguardo ad alcuni il Governo aveva ragione di stare in guardia, perchè essi potevano iscriversi nella leva di mare, per sottrarsi alla leva di terra, poco tempo prima della chiamata sotto le armi; ma, quando si tratta di gente che ha passata tutta la sua prima gioventù a bordo, il sospetto non ha fondamento di ragione.

Anche io amo credere che il rigore non più derivi dall'efficacia della circolare del ministro del 1863; e che gli inconvenienti lamentati debbano attribuirsi ad una vecchia consuetudine invalsa nelle prefetture e nelle sotto-prefetture. Ma ora che la garanzia contro la diserzione, pel passaggio dal primo al secondo contingente, è più morale che materiale, la consuetudine dovrebbe essere smessa.

Ad ogni modo insisto presso l'onorevole ministro, onde egli voglia compiacersi di suggerire od imporre ai prefetti e ai sotto-prefetti norme più semplici e più sicure, e tali che non lascino luogo ad esercizio alcuno di potere discrezionale.

In quanto alla seconda parte, a me non resta che prendere atto delle promesse dell'onorevole ministro e di ringraziarlo di questo vantaggio che egli promette di far conseguire a quella classe di giovani, i quali aspirano a prendere i gradi nella mariniera mercantile.

PRESIDENTE. Si passerà alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1877 sulla classe dei nati nell'anno 1856.

« Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini. »

(È approvato.)

« Art. 2. È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1877, il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima in data 18 agosto 1871, n° 427 (serie 2ª). »

TORRE. Prendo la parola su questo articolo unicamente per fare una interrogazione all'onorevole ministro della marina.

Con questo articolo per la leva di mare, è mantenuto il passaggio dal primo al secondo contingente, che corrisponde alla fine dei conti al passaggio dalla prima alla seconda categoria della leva di terra.

La Camera approverà, come ne sono sicuro, questa legge, nella quale si stabilisce appunto che nella leva dei nati del 1856 gli iscritti di mare potranno passare dal contingente di prima a quello di seconda categoria, mediante il pagamento di lire 2000.

Pochi giorni or sono abbiamo approvato la legge sulla leva di terra sulla stessa classe, vale a dire sui giovani nati nel 1856, ed intanto in questo anno noi avremo questa anomalia, cioè che coloro i quali concorrono alla leva di terra, non potranno affrancarsi dal servizio di prima categoria passando alla seconda mediante il pagamento della tassa, invece quelli della leva di mare pagando questa tassa potranno passare dal primo al secondo contingente, ossia affrancarsi dal servizio del primo contingente.